

La Costituzione italiana e l'adattamento

- Art. 10, 1° comma: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle **norme del diritto internazionale generalmente riconosciute**».
- Art. 11, prima parte: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle **limitazioni di sovranità** necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».
- Art. 117, 1° comma «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei **vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali**».

- **PROCEDIMENTO ORDINARIO DI ADATTAMENTO**

- L'adattamento avviene mediante norme che formalmente in nulla di distinguono dalle norme statali se non per il motivo (occasio legis) per cui vengono emanate e che è quello di creare delle regole corrispondenti a determinate norme internazionali

- **PROCEDIMENTO SPECIALE DI ADATTAMENTO**

- La normale internazionale non viene riformulata all'interno dello Stato. Ci si limita ad ordinare l'osservanza delle norme internazionali.